



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO

Deliberazione 19 luglio 2023, n. 52/2023/G



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO

**Relatore
Daniela Alberghini**

Hanno collaborato
per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Graziella Santacroce

Sommario

Sintesi del rapporto	13
CAPITOLO I - Oggetto, svolgimento e finalità dell'indagine	15
I.1.Programmazione dell'indagine	15
I.2 Svolgimento dell'istruttoria	15
CAPITOLO II - L'INTERVENTO.....	17
II.1 Panoramica generale.....	17
II.2 Importo e tipologia.....	19
CAPITOLO III - Il quadro normativo	21
III. 1 Principali norme di riferimento	21
CAPITOLO IV - Il quadro organizzativo	25
IV. 1 Organizzazione della struttura	25
IV.2 Il ruolo del GSE	27
CAPITOLO V- Stato di attuazione	35
V.1 Stato di attuazione dell'intervento	35
V.1.1 Il Decreto Ministeriale n. 263 del 30 giugno 2022.....	39
V.1.2. L'Avviso pubblico (D.D. n. 94 del 28 luglio 2022).....	41
V.1.3. L'approvazione delle graduatorie	48
V.1.4. L'ulteriore seguito	51
CAPITOLO VI - Il quadro finanziario.....	53
VI. 1 Dotazione finanziaria	53
VI.2 Criticità o difficoltà finanziarie	55
CAPITOLO VII - Controlli.....	57
VII. Monitoraggio della misura	57
CAPITOLO VIII- Conclusioni.....	61
VIII. 1 Considerazioni e raccomandazioni conclusive	61

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Il Collegio

Camera di consiglio del 14 luglio 2023

Presieduta dal Presidente aggiunto Paolo Luigi Rebecchi

Composta dai magistrati:

Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI

Consiglieri: Carmela MIRABELLA, Paola COSA, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Michele SCARPA, Gerardo de MARCO, Mario GUARANY, Daniela ALBERGHINI

Primo Referendario: Paola LO GIUDICE

Referendari: Khelena NIKIFARAVA, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO, David DI MEO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *“la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR”*;

vista la deliberazione della Sezione 15 febbraio 2023, n. 7/2023/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il *“Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025”*;

visto il rapporto, presentato dal Consigliere Daniela Alberghini che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 30 giugno 2023 avente a oggetto *“Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”*;

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 2/2023 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 20/2023 prot. n. 2455 del 7 luglio 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per la camera di consiglio del 14 luglio 2023, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

vista la nota n. 2463 del 10 luglio 2023, in attuazione della succitata ordinanza presidenziale n. 20/2023, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso il relativo rapporto alle seguenti amministrazioni:

- Ministero dell' Ambiente e della sicurezza energetica:
Ufficio di Gabinetto del Ministro;
Unità di missione per il PNRR;
Dipartimento energia - Direzione generale incentivi energia (IE);
udito il relatore, Consigliere Daniela Alberghini;

DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento".

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della Sicurezza energetica, nonché alle seguenti amministrazioni:

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
Ufficio di Gabinetto del Ministro;
Unità di missione per il PNRR;
Dipartimento energia - Direzione generale incentivi energia (IE).

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Relatore
Daniela Alberghini
f.to digitalmente

Il Presidente
Paolo Luigi Rebecchi
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 19 luglio 2023

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RAPPORTO

Sintesi del rapporto

Nell'ambito della programmazione delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2023 è stato individuato l'intervento PNRR avente ad oggetto l'efficientamento dei sistemi di teleriscaldamento, incluso nella Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", con risorse complessive pari a 200 milioni di euro.

L'intervento si colloca nel più generale quadro delle misure finalizzate alla realizzazione degli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione inclusi nella programmazione dell'Unione Europea (c.d. Direttiva EED) e nazionale (PNIEC) e si propone di pervenire all'implementazione della rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti attraverso la costruzione di nuove reti o l'estensione di quelle esistenti per raggiungere, al 31.3.2026, il target di 20 ktpe di energia fossile primaria risparmiata/anno e 40 kt di CO₂ di emissioni di gas a effetto serra evitate/anno nei settori non coperti dal sistema ETS (Emission Trading System).

All'intervento è stata data attuazione con il D.M. 30 giugno 2022 n. 263, che ha individuato la modalità della sovvenzione diretta previa valutazione comparativa di progetti, destinata a soggetti proprietari, titolari o gestori di rete o impianto di cogenerazione. Le risorse stanziare sono destinate, quanto a 50.000.000 a finanziare progetti di importo non inferiore a 10.000.000 di euro e quanto a 150.000.000 a finanziare progetti di qualunque importo.

Con il Decreto Ministeriale, inoltre, è stato individuato nel GSE il soggetto con funzioni di supporto nella gestione dell'intervento: i relativi rapporti sono stati disciplinati in apposita convenzione. I costi di gestione connessi alle funzioni assunte dal GSE sono posti in parte a carico dei soggetti beneficiari ed in parte a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'Avviso n. 94 del 28 luglio 2022 ha specificato i progetti ammissibili (costruzione di nuovi sistemi di teleriscaldamento efficiente, estensione di quelli esistenti, ammodernamento delle centrali di produzione) ed i costi ammissibili (di investimento), indicando i criteri di valutazione dei progetti.

All'esito della procedura, sono state formate ed approvate due graduatorie, una per i progetti di importo non inferiore a 10 mln ed una per gli altri progetti: sono stati ammessi a finanziamento complessivamente 29 progetti, geograficamente collocati in nove regioni, tutte del centro/nord, impiegando la totalità delle risorse disponibili. Per mancanza di progettualità non è stato, tuttavia, possibile allocare le risorse secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del D.L. 77/21.

Con l'approvazione delle graduatorie è stata conseguita la *milestone* M2.C3-9 scadente il 31.12.2022. Non sono previste, nel cronoprogramma, altre *milestones*. Il *target* è invece fissato per il 31.3.2026.

Al momento di chiusura del rapporto risultano disponibili sul conto speciale di Tesoreria intestato al MASE 20 mln di euro, pari a 10% dell'intervento, misura che può

essere anticipatamente richiesta dai beneficiari dopo la sottoscrizione dell'atto di concessione della sovvenzione da parte del Ministero e del correlato atto di impegno da parte del beneficiario. È comunque prevista la possibilità, per i beneficiari, di richiedere una liquidazione intermedia. In entrambi i casi, la liquidazione è sottoposta alla condizione della presentazione di idonea garanzia fideiussoria atta a coprire il rischio della restituzione delle somme anticipate in caso di mancata, anche solo parziale, attuazione del progetto.

Il monitoraggio dell'intervento è affidato all'implementazione, da parte dei beneficiari, del sistema ReGIS a cadenze periodiche definite, nonché alla presentazione di relazioni periodiche, corredate dalla relativa documentazione, sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal GSE.

Il rapporto ha consentito di fornire l'inquadramento generale dell'intervento, in fase di avvio, e ha evidenziato il rilievo dell'attività di monitoraggio stanti gli obiettivi quali-quantitativi che si propone di realizzare.

CAPITOLO I - Oggetto, svolgimento e finalità dell'indagine

I.1. Programmazione dell'indagine

Sul piano normativo, la presente indagine trova fondamento nell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108), secondo cui la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

A norma del citato articolo 3, comma 4, il controllo successivo sulla gestione si svolge, anche in corso di esercizio, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; esso accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa stessa.

Ciò posto, l'esame dello specifico intervento è stato oggetto della programmazione della Sezione per l'anno 2023 nell'ambito del triennio 2023/2025 di cui alla Deliberazione n. 7/2023/G. "Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025".

I.2 Svolgimento dell'istruttoria

L'implementazione e lo sviluppo della piattaforma ReGis - di cui si dirà meglio in prosieguo - ha consentito l'acquisizione, mediante estrapolazione, della documentazione afferente i provvedimenti attuativi adottati dalla struttura ministeriale di riferimento.

Altre specifiche informazioni sono state tratte mediante l'accesso alle banche dati disponibili ed in particolare, al sistema SICR di questa Corte, nonché dalla consultazione del sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE), ed in particolare delle Sezioni dedicate al PNRR.

Infine, con nota istruttoria del 22 maggio 2023 prot. 1880 CDC, in è stato chiesto alla Unità di Missione PNRR del MASE e all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il medesimo Ministero di relazionare in merito agli interventi ammessi al finanziamento ed i relativi i criteri di ammissione, ai risultati attesi in rapporto alle finalità dell'intervento, al cronoprogramma per la sua attuazione e sullo stato di avanzamento dell'intervento, oltre che sull'organizzazione del monitoraggio.

Con nota Prot. 8624 del 9 giugno 2023 l'Ufficio centrale di Bilancio ha fornito riscontro alla richiesta istruttoria relativamente alle verifiche di competenza, che hanno riguardato il Decreto Ministeriale n. 263 del 30 giugno 2022 e il Decreto Direttoriale DGIE di approvazione delle graduatorie n. 453 del 22 dicembre 2022, allegando la relativa interlocuzione con il Ministero.

Con nota prot. 13135 del 12 giugno 2023 a firma del Capo di Gabinetto, anche il MASE ha dato riscontro alla nota istruttoria con riferimento alle singole articolazioni della stessa e rinviando, per la consultazione della relativa documentazione, a quanto messo a disposizione sulla piattaforma ReGis.

Con nota prot. n.2463 del 10.7.2023 il presente rapporto è stato trasmesso all'Amministrazione, che non ha formulato osservazioni.

CAPITOLO II - L'INTERVENTO

II.1 Panoramica generale

In Italia i sistemi di teleriscaldamento “sono una realtà molto consolidata, con circa 340 reti in esercizio, un'estensione complessiva di oltre 5.000 km e poco meno di 10 GW di potenza termica installata. I comuni serviti da almeno una rete sono 284, in gran parte concentrati nelle regioni settentrionali; considerando il solo settore residenziale, queste reti soddisfano il 2% circa della domanda complessiva di prodotti energetici per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.”¹, come si apprende dall'ultimo rapporto annuale (giugno 2022) redatto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE s.p.a.) sulla base dei dati rilevati al 2020 e riassunto nella Tabella che segue:

Regioni	Numero di comuni teleriscaldati	Numero di reti di teleriscaldamento	Potenza Termica installata (MW)	Estensione complessiva delle reti (km)	Numero di sottostazioni di utenza	Volumetria riscaldata (milioni di m3)
Piemonte	54	63	3.041	1.168	13.419	105,7
Valle d'Aosta	7	8	173	77	930	4,2
Lombardia	60	54	3.427	1.391	36.238	162,2
Prov. Aut. Bolzano	54	76	853	1.117	20.698	28,3
Prov. Aut. Trento	29	32	311	199	3.406	9,7
Veneto	12	11	402	146	2.227	17,0
Friuli Venezia	9	9	83	30	332	1,6
Liguria	4	5	93	16	92	4,3
Emilia Romagna	21	32	1.171	673	8.560	45,5
Toscana	31	44	177	186	6.320	3,0
Umbria	1	1	18	11	72	0,6
Marche	1	1	15	15	411	0,7
Lazio	1	1	83	26	565	3,5
Italia	284	337	9.847	5.055	93.270	386,3

Fonte: elaborazioni GSE su dati AIRU, GSE, Regioni

In base a tali dati i territori comunali in cui esiste almeno una rete sono 284, distribuiti in 13 regioni e province autonome del centro e nord Italia. L'estensione delle reti di teleriscaldamento si attesta poco al di sopra di 5.000 km; di questi, il 50% circa si concentra nei 114 comuni teleriscaldati della Lombardia e del Piemonte.

Le sottostazioni di utenza servite (ovvero i dispositivi di scambio tra la rete di teleriscaldamento e il circuito di distribuzione delle utenze) sono oltre 93.000; anche in questo caso la quota maggiore si concentra in Lombardia (39% del totale), seguita dalla provincia di Bolzano (22%) e dal Piemonte (14%). La volumetria complessivamente riscaldata nel Paese è pari a 386 milioni di m3.

¹ Fonte: GSE rapporto statistico annuale 2020 “Teleriscaldamento e teleraffrescamento”, giugno 2022, pubblicato il 13 luglio 2022.

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC;), presentato dal governo italiano alla Commissione europea nel 2020², assegna ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento un ruolo di rilievo nel perseguimento degli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e di risparmio energetico, prevedendo un’estensione significativa delle reti ed evidenziando la necessità della diffusione di sistemi efficienti.

Il Piano, infatti, per il teleriscaldamento riconosce un significativo margine di sviluppo di cui si prevede di sfruttare la potenzialità attraverso la valorizzazione le sinergie tra impiego di fonti energetiche rinnovabili e Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), considerando le specifiche condizioni climatiche e tecnico-economiche.

Nella medesima direzione si è orientato anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR), in particolare la Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”, con risorse complessive pari a 200 milioni di euro.

L’intervento in esame è finalizzato allo sviluppo del “teleriscaldamento efficiente”, basato cioè sulla distribuzione di calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in impianti ad alto rendimento, attendendosi di conseguire ogni anno benefici climatico-ambientali pari a 20 ktpe di energia fossile primaria risparmiata e 40 kt di CO₂ di emissioni di gas a effetto serra evitate nei settori non coperti dal sistema ETS (Emission Trading System)³.

Ci si attende, inoltre, che questa misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione

² Pubblicato il 21 gennaio 2020 e inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999. Il Piano recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020: vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura del presente rapporto è stata trasmessa da parte del Governo alla Commissione Europea una proposta di aggiornamento del piano da completarsi entro il 2024, che prevede di una quota del 40% di rinnovabili nei consumi finali lordi di energia che sale al 65% per i consumi solo elettrici. Il 37% di energia da rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento, il 31% nei trasporti, 42% di idrogeno da rinnovabili per gli usi dell’industria.

³ (fonte: GSE) Istituito dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS), l’EU ETS regola il cap&trade in Europa per gli impianti industriali, per il settore della produzione di energia elettrica e termica e per gli operatori aerei, così definito perché perché fissa un tetto massimo (cap) al livello complessivo delle emissioni consentite a tutti i soggetti vincolati, ma permette ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato (trade) diritti a emettere CO₂ (quote) secondo le loro necessità, all’interno del limite stabilito.

La Direttiva ETS prevede che, dal primo gennaio 2005, gli impianti in Europa con elevati volumi di emissioni non possano funzionare senza un’autorizzazione ad emettere gas serra. Ogni impianto autorizzato deve monitorare annualmente le proprie emissioni e compensarle con quote di emissione europee (European Union Allowances, EUA e European Union Aviation Allowances, EUA A - equivalenti entrambi a 1 tonnellata di CO₂ eq.) che possono essere comprate e vendute sul mercato.

L’EU ETS coinvolge oltre 11.000 operatori a livello europeo, tra cui operatori aerei, impianti termoelettrici industriali, manifatture e impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di diverso tipo. Ad oggi, sono circa 1.200 gli impianti italiani coinvolti, di cui il 71% nel settore manifatturiero. Hanno potuto avvalersi della possibilità di esclusione dall’EU ETS ospedali e “Piccoli Emittitori”, ovvero impianti con emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO₂ equivalente e, nel caso di impianti di combustione, con potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa.

stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, lo sviluppo di un teleriscaldamento efficiente non deve utilizzare combustibili fossili quale fonte di calore, ma basarsi soltanto sulla distribuzione del calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in impianti ad alte prestazioni.

L'infrastruttura associata per il teleriscaldamento deve seguire la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

II.2 Importo e tipologia

Il PNRR così delinea l'intervento: *“Nell'ambito del mix tecnologico che dovrà garantire il conseguimento degli obiettivi ambientali del prossimo decennio nel settore del riscaldamento e raffrescamento, il teleriscaldamento gioca un ruolo fondamentale. Ciò in particolare per le sue capacità di integrare l'efficienza con l'uso delle fonti rinnovabili, nonché la delocalizzazione e la riduzione delle emissioni inquinanti in particolare nelle grandi aree urbane dove il problema è ancora più acuto.*

Al fine di sfruttare questo potenziale, le risorse del PNRR saranno impiegate per finanziare progetti relativi alla costruzione di nuove reti o all'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti, in termini di clienti riforniti, ivi compresi gli impianti per la loro alimentazione. A tal riguardo è data priorità allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, ovvero quello basato sulla distribuzione di calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in impianti ad alto rendimento.

Il target che si pone la misura di investimento è relativo allo sviluppo di 330 km di reti di teleriscaldamento efficiente e alla costruzione di impianti o connessioni per il recupero di calore di scarto per 360 MW, ipotizzando che il 65 per cento delle risorse sia allocato per le reti (costo 1,3 mln a km) e il 35 per cento circa a sia dedicato allo sviluppo di nuovi impianti (costo 0,65 mln a MW).

Il raggiungimento del target consentirebbe, a regime, di conseguire benefici di tipo energetico-ambientale pari a 20,0 Ktep annui di energia primaria fossile risparmiata e 0,04 MtCO₂ di emissione di gas serra evitati nei settori non ETS ogni anno”.

L'importo complessivo dell'Investimento è pari a 200.000.000 euro.

Sono previsti due milestone e un target.

La milestone M2.C3 00 in scadenza al T2-22, consiste nell'adozione dell'atto che approva la pubblicazione dell'offerta o del bando di gara.

La milestone M2C3 -9 in scadenza al T4 2022 consiste nell'“Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti, che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo energetico. Aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte competitivi, nel rispetto dell'orientamento tecnico "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco

di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale”.

Il target M2C3-10, in scadenza al T1 2026 prevede il “Completamento della costruzione di nuove reti per il teleriscaldamento, o dell'ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktpe all'anno. L'investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'allegato VI, nota 9, del regolamento 241/2021/UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”

CAPITOLO III - Il quadro normativo

III. 1 Principali norme di riferimento

La Direttiva 2012/27/CE (EED – Energy Efficiency Directive) mira a promuovere l'efficienza energetica nell'Unione Europea al fine di raggiungere gli obiettivi climatici e ridurre la dipendenza energetica. È stata adottata rivista nel 2018 (Direttiva UE 2018/2002). La direttiva EED richiede agli Stati membri dell'UE di adottare piani nazionali per l'efficienza energetica, che devono contenere misure specifiche per il miglioramento dell'efficienza energetica nei vari settori.

Gli Stati membri devono anche stabilire obiettivi indicativi di risparmio energetico e promuovere l'efficienza energetica tra i consumatori finali: l'elemento chiave che è stato mantenuto anche nell'aggiornamento del 2018 è costituito dall'obiettivo primario di raggiungimento dell'efficienza energetica per il 2030 di almeno il 32,5%. L'obiettivo vincolante, da raggiungere collettivamente in tutta l'UE, è stato invece stabilito considerando le proiezioni di modellazione del 2007 per il 2030.

Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019 individua gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività, includendovi lo sfruttamento del potenziale del teleriscaldamento (e teleraffrescamento) efficiente.

Il Decreto legislativo 102/2014, recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” fornisce la definizione di rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento (art.2 comma 1): “ *qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria*” .

Il teleriscaldamento e il teleraffreddamento sono efficienti quando usano “*in alternativa, almeno:*

- a) *il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;*
- b) *il 50 per cento di calore di scarto;*
- c) *il 75 per cento di calore cogenerato;*
- d) *il 50 per cento di una combinazione delle precedenti” ..*

L'art. 10 del D.lgs. 102/14 prevede che “*entro il 30 ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il GSE predispone*

e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché' del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE."

Il GSE ha predisposto nel dicembre 2015 il "Rapporto recante la valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti" di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (www.gse.it/documenti).

Il decreto legislativo n. 199/2021 (di recepimento della direttiva UE 2018/2001" RED II") ha attribuito al GSE la funzione di qualificazione (art. 34, comma 1) dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti entro il 30 giugno di ogni anno (la verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, avviene con riferimento all'anno solare precedente).

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/2041 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza: l'intervento in esame è incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" all' art. 13 ha definito i principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali⁴.

Con riferimento all'intervento in esame il successivo art. 14, al comma 1, prevede quanto segue: *"Nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 13, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con le misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti criteri specifici: a) in attuazione della misura Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5*

⁴ ART. 13 (Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali):
1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione di cui al presente Titolo e quelli previsti dal PNRR e garantire una maggiore efficienza amministrativa, i decreti attuativi delle misure del PNRR di cui all'articolo 14 sono adottati secondo i criteri specifici di cui al medesimo articolo e nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui ai Capi II e III e alle misure del PNRR sono definite condizioni di cumulabilità per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti; b) la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III del presente decreto. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; c) in tutti i casi in cui sia previsto l'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, l'accesso agli incentivi e' subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V del presente decreto; d) sono definiti tempi massimi di realizzazione degli interventi, in coerenza con il PNRR; e) le misure sono adottate in conformità alla disciplina dell'Unione sugli aiuti di stato.

settembre 2011, recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 o, in alternativa, con gli incentivi di cui al meccanismo di cui all'articolo 10".

All'intervento è stata data attuazione con il Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica 30 giugno 2022, n. 263 nella modalità della sovvenzione diretta previa procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/2041⁵ e dall'articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i⁶.

⁵ Articolo 4 Obiettivi generali e specifici: 1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.

2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta e trasparente cooperazione con gli Stati membri interessati.

⁶ Articolo 46 (Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico):

1. Gli aiuti agli investimenti per installare sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente articolo e dal capo I.

2. I costi ammissibili per l'impianto di produzione corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.

3. L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

4. L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

5. I costi ammissibili per la rete di distribuzione sono i costi di investimento.

6. L'importo dell'aiuto per la rete di distribuzione non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

CAPITOLO IV - Il quadro organizzativo

IV. 1 Organizzazione della struttura

L'intervento in esame è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed afferisce alla Direzione Generale Incentivi Energia.

Il Decreto Ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un'apposita Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza dell'Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'Unità di Missione è una struttura di livello dipartimentale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, denominata Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR (DiPNRR).

Nel riscontrare la nota istruttoria della Sezione, l'Amministrazione ha al documento "Sistema di Gestione e Controllo", pubblicato sul sito del MASE (www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo).

Vi si legge che "tale scelta è stata guidata dalla eterogeneità degli investimenti/riforme PNRR di competenza dell'Amministrazione e dalla loro complessità tecnica e gestionale. La creazione, infatti, di una struttura dipartimentale garantisce una maggiore efficienza, un costante coordinamento e un puntuale monitoraggio quali condizioni propedeutiche all'efficace attuazione del Piano.

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto istitutivo, il Dipartimento PNRR, la cui durata è limitata al completamento del Piano e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, si articola in:

- una struttura di coordinamento, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999;
- due uffici di livello dirigenziale generale;
- sei uffici di livello dirigenziale non generale, di cui uno in staff al Capo Dipartimento.

Più precisamente, l'assetto organizzativo del DiPNRR si presenta come di seguito:

- Capo Dipartimento:
 - o Ufficio di Staff al Capo Dipartimento: Ufficio Affari Generali e Segreteria Dipartimentale;
 - Direzione Generale Gestione Finanziaria, Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo:
 - o Ufficio di Gestione Finanziaria e Contabilità;
 - o Ufficio di Monitoraggio;
 - o Ufficio di Rendicontazione e Controllo.
 - Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico:

o Ufficio di Coordinamento e Gestione dei Progetti;

o Ufficio di Supporto Tecnico.”

Il Dipartimento cura il funzionamento del sistema di governance per accelerare e razionalizzare il processo di attuazione del PNRR; elabora analisi organizzative volte a verificare l'efficienza del modello interno di governance; supporta l'Ufficio legislativo sia nell'elaborazione delle proposte normative volte a migliorare il processo di attuazione del PNRR, sia nella valutazione tecnica dell'efficacia di tali proposte; ha una interlocuzione costante con l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, con i dipartimenti e le direzioni generali del Ministero; rappresenta al Ministro, per il tramite del Capo di Gabinetto, periodicamente e su richiesta, lo stato di attuazione degli interventi; individua e coordina, sulla base delle direttive del Ministro, tutte le attività necessarie per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, anche mediante azioni di impulso e di monitoraggio.

Nel documento è poi precisato che *“L'assetto organizzativo dell'Unità di Missione del MASE risultante dal Decreto istitutivo è integrato, nella sua dinamica operativa, da una concomitante organizzazione a matrice delle relazioni funzionali tra il DiPNRR e le strutture interne dell'Amministrazione responsabili dell'attuazione delle misure (dipartimenti/direzioni generali).*

Detta struttura matriciale si declina nell'organizzazione di squadre operative multifunzionali e cross dipartimentali, assegnati a cluster specifici di misure. Più precisamente, i referenti tecnici presso le strutture interne delle Amministrazioni istituzionalmente competenti per materia all'attuazione degli investimenti/riforme del Piano sono messi in relazione con le risorse dell'Unità di Missione secondo il seguente schema:

- *almeno un punto di contatto con ciascuno dei tre uffici in cui si articola la DG GEFIM, con esclusione dei funzionari assegnati all'Unità di Controllo che mantengono separata la funzionalità dalle attività di gestione.*

- *almeno un funzionario assegnato per ciascuna linea di investimento dall'Ufficio Coordinamento e Gestione progetti della DG COGESPRO, con il supporto tecnico di esperti in materia DNSH, contrattualistica, aiuti di stato dell'Ufficio di Supporto Tecnico;*

- *gruppi di assistenza tecnica-operativa attivati on request dalla DG COGESPRO in risposta alle esigenze di supporto tecnico espresse dai dipartimenti/direzioni generali e dalla DG GEFIM.*

Le squadre così costituite, per il tramite della calendarizzazione di riunioni ricorrenti, in presenza o da remoto, garantiscono il presidio multifunzionale continuo dei cluster di misure a cui sono assegnati e il raccordo tempestivo tra l'UdM e i competenti dipartimenti.

In particolare, sotto il profilo di detto raccordo, l'organizzazione a matrice consente di assicurare:

- *continuità e granularità nell'azione di supervisione e coordinamento gestionale ad opera della DG GEFIM nella fase di adozione degli strumenti attuativi delle misure e della DG COGESPRO nella fase di attuazione dei progetti;*

- *costruzione collaborativa della reportistica di riferimento;*

- *limitazione delle iterazioni e presenza di “un'unica fonte”;*

- circolazione delle informazioni rilevanti;
- diagnosi precoce dei fattori di rischio;
- tempestività del supporto tecnico-operativo attivato dalla DG COGESPRO;
- condivisione di esigenze, esperienze e buone prassi, nonché confronto tecnico informale in una prospettiva di responsabilità condivisa.”

L’opzione organizzativa, oltre agli indicati vantaggi, avrebbe “un impatto positivo anche sotto il profilo delle relazioni funzionali interne all’Unità di Missione. Grazie, infatti, alla contiguità nei team delle risorse assegnate agli uffici di rendicontazione e controllo, di monitoraggio e gestione finanziaria, di gestione e coordinamento dei progetti e di supporto tecnico, la struttura a matrice assicura:

- sinergia e continuità funzionale ed operativa tra il momento di presidio gestionale e le azioni di monitoraggio e di rendicontazione;
- comprensione profonda degli aspetti cardine e peculiari delle misure in essere, anche al fine di una migliore declinazione delle stesse durante le procedure di monitoraggio, rendicontazione e gestione finanziaria;
- apprendimento osmotico in un processo di condivisione di esperienze;
- resilienza dell’organizzazione.

Tra il personale interno dei tre uffici della DG GEFIM sono individuati, traMITE l’Ordine di Servizio nr. 8/2022, adottato dal responsabile della struttura il 03/11/2022, dei focal point a support dei team con compiti di presidio della qualità, puntualità, pertinenza e coerenza dei dati di monitoraggio, rendicontazione e gestione finanziaria. Sono, inoltre, stati previsti ulteriori focal point di supporto alle attività inerenti all’utilizzo del sistema informativo ReGiS utilizzato dall’Amministrazione per la gestione delle misure di competenza (cfr. capitolo 3) e i processi di comunicazione di pertinenza della Direzione Generale”.

Come è evidente, si tratta di una struttura complessa ed articolata in cui i membri dei vari team rispondono a più soggetti responsabili, consentendo un utilizzo efficiente delle risorse il cui corretto funzionamento, tuttavia, proprio per la sua complessità, richiede direttive chiare, univoche e una razionale gestione dei processi, sussistendo profili di rischio disfunzionale in relazione all’allungamento dei tempi di risposta, all’incertezza del riparto delle competenze e alla contraddittorietà delle risposte.

IV.2 Il ruolo del GSE

Con il Decreto Ministeriale n. 263 del 30 giugno 2022, il Ministero della Transizione Ecologica, ferma restando la titolarità dell’Investimento in capo al medesimo Ministero, ha previsto di avvalersi del supporto tecnico-operativo del GSE, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e di disciplinare traMITE apposita Convenzione le attività a quest’ultimo delegate.

Il Decreto Direttoriale n. 431 del 23/12/2022 di approvazione della Convenzione prot. n. 167 del 23/12/2022 stipulata tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza

energetica e il GSE S.p.A. recante "Convenzione ex art. 9 comma 2 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 per il supporto tecnico-operativo per l'attuazione della missione 2 - "rivoluzione verde e transizione ecologica", componente 3 "efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" - investimento 3.1 "sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" - CUP F81C22002270006 è stato ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 06/02/2023 al n. 326.

Per quanto qui di interesse, i compiti attribuiti al GSE con la convenzione sono quelli specificati nell'allegato A del documento, in cui il ruolo di supporto tecnico-operativo del GSE si sostanzia:

- a) nella predisposizione di una "apposita piattaforma telematica" attraverso la quale devono essere avanzate le istanze di partecipazione, corredate da tutti gli elementi informativi e documentali necessari, sulle quali il GSE "effettua la verifica di ammissibilità delle domande, la valutazione istruttoria delle proposte progettuali", da sottoporre, successivamente, alla istituenda Commissione di valutazione unitamente alla "proposta dei punteggi conseguiti e degli eventuali motivi di inammissibilità";⁷
- b) nel supporto al Ministero, al quale è riservata l'adozione dell'atto di concessione e la conseguente erogazione del contributo in conto capitale a favore dei Soggetti beneficiari, nei limiti delle soglie stabilite dalla pertinente disciplina sugli aiuti di Stato, "per lo svolgimento delle attività di gestione e controllo propedeutiche all'erogazione dei contributi in conto capitale in favore dei soggetti beneficiari (es. verifiche su documenti di fatturazione, ordini di bonifico, etc.)", nella "verifica del rispetto dei requisiti per l'accesso agli aiuti di Stato (es. Lista Deggendorf, imprese in difficoltà, cumulo, doppio finanziamento) nonché alla trasmissione da parte del Ministero, anche mediante il supporto del GSE, delle

⁷ In particolare, l'attività è così descritta nell'Allegato A della Convenzione, a cui rinvia l'art. 3 della Convenzione stessa:

I. Attività di supporto tecnico finalizzata all'individuazione dei Soggetti beneficiari:

i. Sviluppo e implementazione del portale informatico per la presentazione e valutazione delle istanze, per la gestione post ammissione. La piattaforma dovrà garantire sistemi di interfaccia, condivisi con le altre misure PNRR gestite dal GSE ma adattati per le finalità specifiche della misura in esame, atti a trasferire al sistema ReGIS i dati e le informazioni necessarie al Ministero per le attività di verifica dell'avanzamento attuativo dei progetti, della rendicontazione delle spese e del raggiungimento delle milestone e dei target concordati a livello europeo e nazionale per gli interventi del PNRR. Sarà inoltre prevista - con le stesse modalità informatiche già implementate per la gestione di altre misure PNRR gestite dal GSE ma adattate per le finalità specifiche della misura in esame - l'interoperabilità della stessa con il Registro RNA per le attività connesse agli adempimenti derivanti dalla disciplina sugli aiuti di Stato e con il sistema CUP per la tracciabilità dei finanziamenti pubblici.

ii. Predisporre il manuale per il caricamento delle istanze a portale.

iii. Predisporre le linee guida per la rendicontazione ed il monitoraggio.

II. Supporto nell'attività di valutazione tecnica diretta delle istanze presentate

i. Svolgimento dell'istruttoria diretta delle istanze presentate dai soggetti proponenti. Il procedimento di valutazione è svolto secondo i termini e le modalità stabilite nel decreto direttoriale n. 94 del 28 luglio 2022 e le istanze sono valutate secondo i criteri definiti, anche ai fini dell'attribuzione di un punteggio di merito.

ii. L'istruttoria tecnica e amministrativa delle istanze comprenderà l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti, traMITE l'esame delle informazioni fornite e della documentazione inviata, per valutarne la rispondenza alle previsioni del Decreto e al quadro normativo in vigore.

iii. Trasmissione alla Commissione di valutazione costituita dal Ministero delle schede di valutazione delle istanze presentate.

*informazioni relative alle concessioni riconosciute alle pertinenti banche dati per la registrazione degli aiuti di Stato”;*⁸

- c) nel supporto operativo del Ministero per “l’inserimento nel sistema informativo ReGiS dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti, e di quelli che comprovano il conseguimento dei target/milestones, garantendone la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto dal PNRR, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero”⁹.

L’art. 6, comma 2, del D.M. 263 del 30 giugno 2022 disciplina le modalità di copertura dei costi connessi e derivanti dalla convenzione, prevedendo la soglia massima dell’1% delle risorse messe a disposizione (200 mln di euro: art. 2, comma 1, lettere a) e b)):

a) in caso di cumulo con le agevolazioni in conto esercizio di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 ai sensi dell’art 5 comma 1 del medesimo decreto “i costi di gestione del GSE sono coperti mediante la copertura tariffaria prevista per i certificati bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti

⁸ Si tratta dell’attività di:

“III.Supporto al Ministero per l’assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP), su delega espressa da parte del Ministero.

IV.Supporto alla redazione del decreto di concessione

i.Richiesta sottoscrizione dello “Schema tipo di atto di accettazione dell’agevolazione” traMITE il portale;

ii.Verifica pagamento istruttoria a favore del GSE.”

⁹ Vi rientrano le attività di:

V.Supporto nella gestione delle modifiche e varianti di progetto e delle rinunce

i.Istruttoria tecnica diretta delle istanze, fino al preavviso di rigetto;

ii.Trasmissione al Ministero della valutazione delle richieste presentate.

VI.Supporto al Ministero per le attività di rendicontazione dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari funzionali alle richieste di erogazione

i. Valutazione della documentazione presentata nell’ambito della rendicontazione a supporto delle richieste di erogazione presentate dai soggetti beneficiari (supporto del MASE per l’erogazione dei contributi in conto capitale (verifiche su fatturazioni, bonifici parlanti, etc.);

ii.Ricevimento della comunicazione di richiesta di erogazione dell’anticipo e della relativa fideiussione e trasmissione al Ministero;

iii.Trasmissione al Ministero dell’esito delle valutazioni delle richieste di erogazione e supporto per il caricamento dati su ReGiS.

VII. Supporto nel monitoraggio

i.Raccolta e caricamento informazioni su REGIS nonché supporto al Ministero nella predisposizione di documentazione e reportistica utili al monitoraggio della misura e alla verifica dello stato di avanzamento dei progetti;

ii.Reportistica periodica al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

iii.Segnalazione al Ministero di eventuali violazioni degli obblighi connessi alla realizzazione delle attività progettuali rispetto ai principi e agli obblighi specifici del PNRR;

iv.Informazione al Ministero sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto;

v.Conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all’attuazione dell’intervento e agli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR, eventualmente associati all’intervento stesso.

VIII. Attività di riscontro sull’ottenimento della qualifica CAR e TLR efficiente nei 2 anni successivi alla data di fine lavori del progetto realizzato.

IX. Attività di customer care rivolto ai soggetti proponenti e beneficiari mediante lo sviluppo di nuove pagine sul sito web istituzionale GSE e la definizione di appositi canali di comunicazione per finalità di contact center.”

rinno­vabili e dell'efficienza ener­getica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

b) diversamente, *“i costi di gestione del GSE sono posti a carico dei soggetti che beneficiano delle attività svolte dal medesimo ai sensi del presente articolo, nella misura massima dell'1% dell'agevolazione riconosciuta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*

c) per gli eventuali costi non coperti ai sensi delle lettere a) e b) ovvero per gli eventuali costi derivanti dall'implementazione della misura, è previsto il ricorso alle risorse assegnate al Ministero della transizione ecologia dall'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nei limiti della relativa disponibilità¹⁰.

Risulta che il GSE abbia, con nota prot. AMM/P20220000040 del 27 luglio 2022, acquisita al protocollo MITE al n. 93977 del 28 luglio 2022, trasmesso la proposta progettuale corredata dal relativo piano dei costi, la cui stima, pari a complessivi 2,395 milioni di euro, oltre IVA, eccede la soglia massima stabilita dal citato art. 6 del D.M. 236/2022.

Nella convenzione (art. 7), tuttavia, pur dandosi atto che della metodologia utilizzata dal GSE per la determinazione dei costi (all.A, costituito dalla Proposta formulata dal GSE) e della stima risultante di € 2.399.578,00, la misura dei costi riconosciuti in favore del GSE è limitata alla misura massima, pari al 1% delle risorse rese disponibili con la misura (200 mln di euro), di 2.000.000 di euro.

Nell'allegato A alla Convenzione (che, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione stessa, ne costituisce parte integrante) si legge che i costi riconosciuti sono ripartiti in euro 430.000,00 per lo sviluppo di un'infrastruttura informatica funzionale alla gestione della misura ed in euro 1.570.000,00 per i costi di gestione (rimanendo, pertanto, i residui costi di gestione, pari ad 399.578,00 euro, a carico del GSE).

Quanto alla copertura dei costi, l'art. 7 della Convenzione rinvia all'art. 6, comma 2, del D.M. 263/2022 (e, quindi, primariamente con le tariffe e i corrispettivi posti a carico dei beneficiari e, in via suppletiva, con le risorse assegnate al MASE dall'art. 26 del D.L.n. 36/22), mentre in altra parte della Convenzione -e specificatamente nell'allegato A- si rinviene, invece, una diversa articolazione della copertura:

¹⁰ L'art. 26 del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, conv. nella legge 29 giugno 2022 n. 79 prevede che *“Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica e' istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ((nonche' pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026)).*

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.”

-quanto ai costi per lo sviluppo della piattaforma informatica, nei limiti di euro 430.000,00, a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dall’articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;

- quanto ai costi di gestione, secondo le già ricordate modalità indicate al comma 2 dell’articolo 6 del DM n. 263 del 30 giugno 2022, precisandosi che eventuali disavanzi non coperti dalle tariffe applicate ai destinatari delle misure *“trovano copertura, conformemente a quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, secondo modalità definite da ARERA nell’ambito del riconoscimento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento del GSE”* (la sottolineatura è nostra).

A tale ultimo proposito deve essere evidenziato che l’articolo 25 del decreto legge n.91/2014, prevede, in particolare, al comma 1, che *“gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW”*; al comma 2, che, con cadenza triennale, il GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle predette attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico, per l’approvazione, l’entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento e, infine, al comma 4, che *“l’Autorità provvede alle compensazioni ove necessario”* (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente: ARERA).

Il D.M. 263/2022 all’art. 6, comma 2, ha richiamato unicamente il comma 1 dell’art. 25 del D.L. 91/2014, al fine di porre a carico dei beneficiari i costi di gestione, stabilendone la misura massima, pari all’1% dell’agevolazione riconosciuta.

Il sistema del *“riconoscimento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento del GSE”* eccedenti la misura delle tariffe corrisposte dai beneficiari e stabilite, ai sensi del secondo comma del citato art. 25, con apposito Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2014 è, invece, previsto dal comma 4 del medesimo art. 25 (non richiamato dal D.M. 263/2022) e ha trovato attuazione con la deliberazione n. 266/2016/R/eel, con la quale ARERA ha definito i criteri da utilizzare per la copertura dei costi di funzionamento del GSE.

Con detta deliberazione l’Autorità, tra le altre cose, ha previsto che eventuali maggiori costi di funzionamento del GSE, afferenti alle attività sottoposte dal regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 (e, quindi, anche le agevolazioni della misura in esame) e non già coperti dai corrispettivi definiti dal decreto 24 dicembre 2014, siano:

a) posti a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale¹¹, nei limiti dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico;

¹¹ Il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale è stato istituito con la deliberazione ARERA n. 170/04, è alimentato dal gettito derivante dall’applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, versate rispettivamente dalle imprese di distribuzione gas e da quelle di trasporto gas ed è utilizzato per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di interventi tesi al risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili anche nel settore gas.

b) solo transitoriamente posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate¹² per la parte rimanente (cioè per la parte diversa da quella afferente alla gestione del conto termico), salvo recupero a seguito di successive revisioni, con apposito decreto ministeriale, dei predetti corrispettivi.

Non può, quindi, negarsi che la Convenzione, se esaminata nel complesso delle previsioni dei due documenti che la compongono, presenta elementi di scarsa chiarezza e di latente contraddittorietà.

L'art. 7 della Convenzione, da un lato, rinvia alle modalità di copertura di cui al secondo comma dell'art. 6 del D.M. 263/2022 (che, a sua volta, richiama il solo primo comma dell'art. 25 del D.L. 91/2014), mentre il dettaglio della proposta GSE approvata (Allegato A) e inclusa nella Convenzione prevede una diversa articolazione della copertura e, inoltre, fa riferimento anche al sistema di conguaglio previsto dal quarto comma dell'art. 25 del D.L. 91/2014, non menzionato nel D.M. 263/22).

Appare evidente che qualora, in aderenza al tenore letterale della Convenzione, tale riferimento dovesse essere interpretato come vero e proprio rinvio -integrativo del contenuto convenzionale- al meccanismo di conguaglio previsto dal quarto comma dell'art. 25 citato per il rimborso dei costi di gestione del GSE non coperti dai corrispettivi tariffari, non potrebbe non configurarsi una sostanziale elusione della soglia LIMITE dei costi ammessi.

Attraverso tale meccanismo, che peraltro fa ricorso anche se in via transitoria, alle risorse dei conti dedicati alimentati da un prelievo coattivo (si tratta, in definitiva, di prestazioni patrimoniali imposte, previste in attuazione di norme primarie, destinate alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale e non dei costi relativi alla produzione del servizio usufruito dai soggetti, utilizzatori finali/consumatori, ai quali sono economicamente posti a carico in bolletta)¹³

E' gestito da CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza di ARERA e del MEF, che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'ambiente. Riscuote alcune componenti tariffarie e degli oneri di sistema dagli operatori, che alimentano i conti di gestione dedicati provvedendo alla loro gestione finanziaria e all'erogazione di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili e assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, decommissioning nucleare, progetti a favore dei consumatori, bonus sociali, piano acquedotti, imprese a forte consumo di energia, etc.)

¹² Il conto, gestito da CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza di ARERA e del MEF, che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'ambiente. Riscuote alcune componenti tariffarie e degli oneri di sistema dagli operatori, che alimentano i conti di gestione dedicati provvedendo alla loro gestione finanziaria e all'erogazione di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili e assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, decommissioning nucleare, progetti a favore dei consumatori, bonus sociali, piano acquedotti, imprese a forte consumo di energia, etc.), è stato alimentato dal gettito della componente tariffaria A3 fino al 31 dicembre 2017. A seguito della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema (del. ARERA n.481/2017/R/eel) a partire dal 1° gennaio 2018 il conto è alimentato dal gettito delle componenti tariffarie ASOS e A3RIM (elemento della componente ARIM) e ha la finalità di assicurare la copertura degli oneri, principalmente a carico del GSE, derivanti dalle diverse tipologie di beneficio previste per incentivare la produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili.

¹³ L'esatta qualificazione della natura di tali prelievi viene talora ricondotta all'ambito tributario in senso proprio quali imposte indirette (in questo senso, Corte di Giustizia nella sentenza 18 gennaio 2017 resa nella causa C-189/15, seppur "ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96" e con riserva di verifica da parte del remittente Consiglio di Stato dei presupposti di fatto e normativi e, più recentemente anche ARERA con del. n. 50/2018)-, ovvero, come è stato ritenuto anche dalle stesse Autorità di settore, alle entrate aventi natura parafiscale:

consentirebbe, infatti, la copertura integrale dei costi (già quantificati dal GSE in misura eccedente quasi il 20% di quelli ammessi) oltre la soglia LIMITE stabilita dal D.M. 263/2022 e, quindi, costituisce una modalità attuativa della misura non solo non coerente con i suoi presupposti normativi, ma che sottrae, inoltre, risorse destinate alla realizzazione di fini generali (solo in un secondo momento reintegrate mediante revisione delle tariffe, ricadendo quindi su altri soggetti non beneficiari della misura e finendo per incidere su altri meccanismi agevolativi).

Quanto alla previsione contenuta nell'Allegato A (ad integrazione della Convenzione) per cui la copertura dei costi per la piattaforma informatica è a valere esclusivamente sulle risorse assegnate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dall'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, va tuttavia chiarito che il comma 5 dell'art. 7 della Convenzione, in realtà, limita il ricorso a tali risorse alla quota parte dei costi non coperta dai corrispettivi tariffari: *“Entro il 30 giugno 2023, limitatamente ai costi afferenti all'implementazione del portale informatico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) del DM n. 263 del 30 giugno 2022, il GSE presenta al Ministero la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e non coperti dai corrispettivi di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 6. Con la rendicontazione di cui al primo periodo, il GSE si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e trasmette la relativa richiesta di rimborso. Le somme a rimborso sono erogate dal Ministero entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.”*

Al momento di chiusura del presente rapporto la Sezione non è in grado di verificare, da un lato, se l'adempimento è stato eseguito e, dall'altro, se la misura dei corrispettivi tariffari incassati ha fornito la necessaria copertura.

La Sezione si riserva, quindi, di monitorare l'esecuzione della Convenzione in relazione alla quale, il GSE (comma 6 dell'art.7 della Convenzione) è tenuto a presentare al Ministero entro il 31 dicembre 2023 e successivamente con cadenza annuale, *“una relazione sull'attuazione della Convenzione stessa, contenente anche l'indicazione dei costi effettivamente sostenuti”*.

in ogni caso non vi è dubbio in merito alla natura di prelievo forzoso finalisticamente destinato a scopi di interesse generale sulla base di direttive poste dalla legge e dalle Autorità di settore- divenendo perciò irrilevante *“la circostanza che i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico non siano versati al bilancio generale nazionale bensì, come fatto presente dal governo italiano, siano trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa congruaglio per il settore elettrico, al fine di essere destinati a determinate categorie di operatori per utilizzi specifici”* (punto 35, sentenza 18 gennaio 2017 Corte di Giustizia, causa C-189/15), e perciò gestiti da una pubblica Autorità.

CAPITOLO V- Stato di attuazione

V.1 Stato di attuazione dell'intervento

Segue Tabella: Step procedurali dell'Intervento

Attività	Tipologia attività	Iter procedurale	Monitor Avvio	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicatore	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Output atteso	Appunti
Analisi specifiche del bando	Monitoring Step	Predisposizione degli atti relativi alla procedura di selezione/finanziamento	--	Fase Completata	Completato	M2C3-9	01/03/2022	31/03/2022	01/03/2022	31/03/2022	La finalizzazione del bando è legata a diversi approfondimenti, l'impianto consolidato è stato via via riportato nei report. Bozza consolidata del bando trasmessa in data 14/06/2022.	Report di avanzamento	Publicato l'avviso si avvia l'iter di selezione, concluso con la pubblicazione delle graduatorie
Avanzamento lavori	Step procedurale	monitoraggio stato avanzamento target	Nei Tempi	--	In Definizione		01/11/2024	30/11/2024			Progress Report interno: Verifica avanzamento dei progetti (lavori) per l'attuazione della Misura	Report interno di monitoraggio	Completato
Avanzamento lavori	Step procedurale	monitoraggio stato avanzamento target	Nei Tempi	--	In Definizione		01/11/2025	30/11/2025			Progress Report interno: Verifica avanzamento dei progetti (lavori) per l'attuazione della Misura	Progress Report interno	Completato
Avviso Pubblico - rendicontazione Milestone (M2C3-00-ITA-15)	Milestone ITA	Pubblicazione Avvisi/Bandi lavori	--	Fase Completata	Completato	M2C3-00-ITA-15	14/06/2022	30/06/2022	14/06/2022	30/06/2022			Publicato l'avviso si avvia l'iter di selezione, concluso con la pubblicazione delle graduatorie
Convenzione con GSE	Step procedurale	Approvazione progetti definitivi	--	Fase Completata	Completato		01/01/2023	30/05/2023	27/12/2022	08/02/2023	Convenzione tra GSE e MASE per suddivisione compiti e responsabilità	Convenzione MASE/GSE prot. 167 del 23 dicembre Registrazione Corte dei Conti n. 18557 del 08/02/2023	Registrata convenzione alla Corte dei Conti l'08/02/2023
Decreto ministeriale 263 del 30/06/2022 per la disciplina dei criteri generali per la	Step procedurale	Predisposizione degli atti relativi alla procedura di selezione/finanziamento	--	Fase Completata	Completato		14/06/2022	30/06/2022	14/06/2022	30/06/2022		DM 263 del 30 giugno 2022	Completato

Attività	Tipologia attività	Iter procedurale	Monitor Avvio	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicatore	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Output atteso	Appunti
concessione dei finanziamenti													
Elaborazione contenuti di massima dell'avviso pubblico e confronto operatori	Step procedurale	Predisposizione degli atti relativi alla procedura di selezione/finanziamento	--	Fase Completata	Completato		01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	Gli incontri si sono tenuti dal 19 novembre 2021 e quella finale a marzo 2022. Sono state divulgate le informazioni principali oggetto dell'avviso pubblico e raccolti i feedback degli operatori	Webinar con operatori	Concluse le consultazioni con gli Operatori
Progress report interno su stato di avanzamento	Step procedurale	monitoraggio stato avanzamento target	In Ritardo	--	In Definizione		01/04/2023	30/04/2023			Progress Report interno: Verifica Avvio convenzioni con singoli operatori	Convenzioni firmate	Completato
Progress report su stato di avanzamento	Step procedurale	Inizio dei lavori/Avanzamento lavori	Nei Tempi	--	Da Avviare		01/06/2023	31/12/2023			Progress Report interno: Verifica avanzamento dei progetti (lavori) per l'attuazione della Misura	Report interno di monitoraggio	Monitoraggio di stato veicolato dal sistema
Progress report su stato di avanzamento	Step procedurale	Inizio dei lavori/Avanzamento lavori	Nei Tempi	--	Da Avviare		01/01/2024	31/12/2024			Progress Report interno: Verifica avanzamento dei progetti (lavori) per l'attuazione della Misura	Report interno di monitoraggio	Monitoraggio attivo ed eventuale comunicazione di SAL
Progress report su stato di avanzamento	Step procedurale	Inizio dei lavori/Avanzamento lavori	Nei Tempi	--	Da Avviare		01/01/2025	31/12/2025			Progress Report interno: Verifica avanzamento dei progetti (lavori) per l'attuazione della Misura	Report interno di monitoraggio	Monitoraggio attivo ed eventuale comunicazione di SAL
Pubblicazione della graduatoria e relativa attribuzione delle risorse	Milestone UE	Aggiudicazione della gara	--	Fase Completata	Completato	M2C3-9	01/12/2022	31/12/2022	01/12/2022	31/12/2022	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento	Pubblicazione graduatoria	Publicato l'avviso si avvia l'iter di selezione, concluso con la pubblicazione

Attività	Tipologia attività	Iter procedurale	Monitor Avvio	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicatore	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Output atteso	Appunti
											di quelle esistenti, incluso l'obbligo di ridurre il consumo energetico.		delle graduatorie
Rendicontazione Target (M2C3-10)	Target UE	Verifica raggiungimento Target	Nei Tempi	--	In Definizione	M2C3-10	01/12/2025	31/03/2026			Target (M2C3-10) risparmi energetici connessi alla realizzazione; Prevista al 31/03/2026. L'attività prevede il completamento della costruzione di nuove reti per il teleriscaldamento, o dell'ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktpe all'anno.	Verbali ultimazione lavori e Report avanzamento attestante il rispetto delle condizionalità	Monitoraggio di stato veicolato dal sistema
Valutazione Progetti	Step procedurale	Predisposizione degli atti relativi alla procedura di selezione/finanziamento	--	Fase Completata	Completato		01/08/2022	30/11/2022	11/08/2022	23/12/2022	Presentazione proposte progettuali e loro successiva valutazione secondo quanto previsto dall'avviso pubblico.	Decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie	Publicato l'avviso si avvia l'iter di selezione, concluso con la pubblicazione delle graduatorie

V.1.1 Il Decreto Ministeriale n. 263 del 30 giugno 2022

L'art. 14 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nel disciplinare i criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali, ha previsto che con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fossero disciplinate le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR, tra cui quelle della misura Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento" favorendone l'integrazione con le misure di cui al medesimo decreto legislativo e definendo *"le condizioni di cumulabilità con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 o, in alternativa, con gli incentivi di cui al meccanismo di cui all'articolo 10"*.

A tale previsione è stata data attuazione con il Decreto del Ministero della transizione ecologica del 30 giugno 2022, n. 263, che disciplina le modalità per la concessione dei benefici previsti nell'ambito dell'Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", Missione 2, Componente 3, del PNRR, le condizioni di cumulabilità dei predetti benefici con gli incentivi di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento", e individua il GSE quale soggetto che fornisce il supporto tecnico-operativo al MASE ai fini della realizzazione dell'investimento stesso.

In particolare, premesso che *"il PNIEC evidenzia l'importanza di valorizzare le sinergie tra impiego di fonti energetiche rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento (CAR), considerando le specifiche condizioni climatiche e tecnico-economiche"* e che *"lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento si inquadra in un contesto di realizzazione di infrastrutture energetiche a rete utili a rinforzare la competitività economica nazionale e la qualità ambientale del territorio a livello locale"* il decreto ministeriale, dato atto che *"la realizzazione delle reti di teleriscaldamento è ampiamente promossa a livello normativo e programmatico, ma rimangono alcuni ostacoli quali problemi di ordine economico, derivanti dall'elevata intensità del capitale richiesto per la realizzazione delle opere"*, trattandosi di interventi esclusi dalle incentivazioni del c.d. decreto Conto termico (D.M. 16 febbraio 2016 e s.m.i.), ha individuato l'incentivazione quale modalità attuativa dell'intervento, rivestendo quest'ultima *"sempre più frequentemente un ruolo critico nella realizzazione dell'infrastruttura di teleriscaldamento"* e ritenendo *"necessario garantire le adeguate sinergie tra gli strumenti esistenti, al fine di rendere efficace il sostegno pubblico"*.

Il decreto, quindi, destina le risorse disponibili, assegnate con D.M. (MEF) del 6 agosto 2021, all'incentivazione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento

efficiente ad impianti di piccole dimensioni, definendone le condizioni di cumulabilità con gli incentivi di cui al c.d. decreto CAR (D.M. 5 settembre 2011), alla luce della circostanza che, in base all'art. 46 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, gli aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico sono da ritenersi compatibili con il mercato interno ai sensi degli artt. 107 e 108 del TUF (c.d. Regolamento GBER).

In particolare, l'art. 4 del decreto specifica che le agevolazioni *“sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 651/2014 (nel seguito: “GBER”), “sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e tiene conto dei principi e degli obblighi previsti dal PNRR, nonché, al fine di garantire il principio di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di meccanismi di scorrimento delle graduatorie dei progetti validamente presentati, utili ad assicurare che almeno il 40% delle risorse sia destinato a interventi realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”*.

L'art. 1, comma 2, del decreto destina le risorse finanziarie, pari a 200 milioni di euro, attribuite all'Investimento *“alla concessione di agevolazioni per la realizzazione di interventi volti all'estensione di sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento efficienti, così come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento efficienti, ovvero all'ammodernamento delle centrali di produzione di energia a servizio di sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento non efficienti, affinché possano divenire efficienti.”*, al fine di garantire *“complessivamente un risparmio di energia primaria non rinnovabile pari a 20.000 tep/anno”* (art. 1, comma 3).

L'art. 5, comma 1, del decreto, poi, esclude la cumulabilità *“con altre agevolazioni pubbliche destinate ai medesimi interventi, fatte salve quelle in conto esercizio di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, nella misura del 50% dei titoli di efficienza energetica spettanti al soggetto beneficiario. In caso di cumulo ai sensi del primo periodo, le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 non si computano ai fini del calcolo dell'intensità massima dell'aiuto concedibile ai sensi del GBER”, mentre “ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non si applica il divieto di cumulo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011”* (comma 2).

Il decreto demanda ad un successivo decreto del direttore generale della Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle *“modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto. Il decreto di cui al primo periodo disciplina gli obblighi in capo ai soggetti beneficiari e, ai sensi dell'articolo 6, in capo al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (nel seguito: GSE), i requisiti degli interventi ammissibili e i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di presentazione dei progetti, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari, la gestione delle varianti di progetto e le cause di revoca, totale o parziale, delle agevolazioni”* (art. 4, comma 4), tuttavia indicando i criteri a cui deve informarsi la valutazione dei progetti (comma 5: impatto del progetto in termini di risparmio di

energia primaria non rinnovabile e di energia rinnovabile termica utilizzata sul totale di quella prodotta; “cantierabilità” del progetto in rapporto ai tempi di realizzazione; rapporto tra costi e benefici del progetto, in termini di risparmio di energia primaria non rinnovabile).

Con lo stesso decreto, poi, “ferma restando la titolarità dell’Investimento di cui all’articolo 1 in capo al Ministero della transizione ecologica” è stato previsto (art. 6, comma 1) che “il Ministero medesimo si avvale, ai fini dell’attuazione dell’Investimento stesso, del supporto tecnico-operativo del GSE, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.” E ciò (come si legge nelle premesse) in considerazione del fatto che “il Gestore dei servizi energetici- GSE S.p.A. è il soggetto gestore dei meccanismi incentivanti c.d. Cogenerazione ad alto rendimento e Conto termico, nonché il soggetto preposto alla qualifica delle reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”, ravvisandosi “opportuno affidare al GSE la gestione dell’implementazione della presente misura, nell’ottica dell’efficienza amministrativa” e tenuto conto della “positiva valutazione dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero della transizione ecologica circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria, espressa con nota del 17 giugno 2022”.

V.1.2. L’Avviso pubblico (D.D. n. 94 del 28 luglio 2022)

In data 28 luglio 2022, è stato approvato con decreto direttoriale n. 94 l’Avviso pubblico che disciplina i requisiti di accesso dei soggetti proponenti, le condizioni tecniche di ammissibilità dei progetti, i costi ammissibili, i termini, le modalità tecniche e la procedura per la concessione ed erogazione di incentivi in favore di progetti di investimento per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente in attuazione dell’investimento 3.1.

L’Avviso (art.1, comma 5) “si conforma ai seguenti principi e obblighi: a) principio del “non arrecare danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale; c) obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari; d) assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale; e) l’obbligo di tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione europea traMITE l’adozione di misure “efficaci e proporzionate”, atte a prevenire le irregolarità e i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi; f) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU; g) superamento dei divari territoriali.”

Un primo profilo da porre in evidenza è quello relativo all'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivazione: *“secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica 30 giugno 2022, n. 263, possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che siano proprietari, realizzatori o gestori della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento o della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera”*(art. 4, comma1), escludendosi che l'incentivazione possa essere richiesta da soggetti non già operanti nel settore, nonostante l'Avviso non richieda, tra le condizioni di ammissibilità, il possesso di alcuno specifico titolo professionale in capo al soggetto proponente.

La valutazione di affidabilità del soggetto proponente è condotta unicamente in relazione alla capacità finanziaria (art. 4, comma 4).

I progetti finanziabili (art. 5) debbono prevedere almeno uno dei seguenti interventi:

a) nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti;

b) estensione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti;

c) ammodernamento di centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera al fine di rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

L'ammontare dell'agevolazione concedibile a ciascuna impresa e per ciascun progetto *“nella forma della sovvenzione diretta”* (art. 7, comma1) *“non può essere superiore ad euro 20.000.000, per interventi riferiti alla rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, ovvero euro 15.000.000, per interventi riguardanti le centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere s), v) e w) del Regolamento GBER (art.7, comma 2).*

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 *“Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 46 del Regolamento GBER, l'importo dell'agevolazione, calcolato secondo quanto riportato nell'Allegato 2:*

a) *non supera il 45% dei costi ammissibili, per interventi riguardanti la centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. A tal fine si specifica che l'impresa avente il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici, nonché i Comuni o altre Autorità Locali o Enti pubblici, non rientrano nella definizione di PMI. Si specifica inoltre che il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese;*

b) *non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo, per interventi riguardanti la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero”, precisandosi nel successivo comma 4 che “Ai fini del calcolo dell'intensità dell'agevolazione, tutte le somme sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e al netto di IVA, ad eccezione dei*

casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati. Tale importo dovrà essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi."

I progetti ammissibili (art.5) debbono, tra le altre condizioni, prevedere un'agevolazione minima concedibile, calcolata ai sensi del successivo articolo 7, non inferiore a euro 250.000,00 ed essere conformi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui alla Circolare 32/2021 del MEF, precisandosi che "affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), non sono ammessi i progetti che non rispettano quanto previsto dal comma 2, che costituisce la lista di esclusione ai sensi di quanto previsto dalla milestone M2C3-9" ("Non sono ammessi al presente Avviso progetti che rientrano nelle seguenti casistiche: a)progetti che non siano volti alla realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti; b)progetti che prevedono esclusivamente interventi di realizzazione di centrali di produzione energia termica e/o frigorifera alimentati da fonte fossile, se non in assetto di cogenerazione ad alto rendimento; c)progetti da realizzare mediante interventi non conformi ai requisiti richiesti dalla normativa ambientale nazionale, regionale o locale e dell'UE; d) progetti che prevedono esclusivamente interventi su impianti alimentati a rifiuti fatto salvo le seguenti casistiche: i.l'intervento è volto alla realizzazione di un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente che usa almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; ii.l'intervento è volto alla realizzazione di un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente che usa almeno il 75 per cento di calore cogenerato. La centrale di produzione deve altresì operare in assetto di cogenerazione ad alto rendimento").

L'art. 6 dell'Avviso stabilisce i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie:

a) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:

i.risparmio di energia primaria non rinnovabile;

ii recupero di calore di scarto e rinnovabili termiche;

b) cantierabilità del progetto in termini di tempi di realizzazione, facendo fede, in relazione alla data di ultimazione dei lavori il certificato o verbale di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 2;

c) rapporto tra costi e benefici del progetto, in termini di risparmio di energia primaria non rinnovabile;

d) premialità connessa al rispetto di uno o più dei seguenti criteri:

i.intervento riguardante progetti che prevedano la fornitura sia del servizio di teleriscaldamento, che di teleraffrescamento mediante produzione di energia frigorifera in centrale;

ii.intervento per il quale almeno il 60% dei costi complessivi previsti è connesso all'ampliamento della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;

attribuendo a ciascuno di essi un punteggio massimo, secondo la sottostante tabella.

Criterio di valutazione	Punteggio massimo
a.i.) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi: risparmio di energia primaria non rinnovabile	25
a.ii) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi: recupero di calore di scarto e rinnovabili termiche	25
b) cantierabilità del progetto in termini di tempi di realizzazione, facendo fede, in relazione alla data di ultimazione dei lavori il certificato o verbale di ultimazione dei lavori	10
c) rapporto tra costi e benefici del progetto, in termini di risparmio di energia primaria non rinnovabile	25
d.i.) Premialità per intervento riguardante progetti che prevedano la fornitura sia del servizio di teleriscaldamento, che di teleraffrescamento mediante produzione di energia frigorifera in centrale	5
d.ii.) Premialità per intervento per il quale almeno il 60% dei costi complessivi previsti è connesso all'ampliamento della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10

L'attribuzione del punteggio avviene mediante l'applicazione di distinti algoritmi di calcolo, riportati nell'allegato 2 all'Avviso:

- a) per il risparmio dell'energia primaria non rinnovabile e l'individuazione di soglie di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

<i>RISP_{no FER}</i>	Punteggio
Fino a 500 tep/anno	5 punti
Da 501 tep/anno a 1000 tep/anno	10 punti
Da 1001 tep/anno a 1500 tep/anno	15 punti
Da 1501 tep/anno a 2000 tep/anno	20 punti
Da 2001 tep/anno	25 punti

- b) per il recupero di calore di scarto e termiche rinnovabili e l'individuazione di soglie di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

<i>HTLR_{FER}</i>	Punteggio
Fino a 10%	5 punti
Dall'11% al 20%	10 punti
Dal 21% al 40%	15 punti
Dal 41% al 75%	20 punti
Dal 76%	25 punti

- c) per il rapporto costi-benefici e l'individuazione di soglie di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

ICB €/tepanno	Punteggio
Da 15.001 €/tepanno	0 punti
Da 10.001 €/tepanno a 15.000 €/tepanno	10 punti
Da 7.501 €/tepanno a 10.000 €/tepanno	15 punti
Da 5.001 €/tepanno a 7.500 €/tepanno	20 punti
Fino a 5.000 €/tepanno	25 punti

- d) per la premialità del progetto: quest'ultima assume valore pari a 5 per i progetti che forniscano teleriscaldamento o teleraffrescamento mediante produzione di energia in centrale qualora l'intervento consenta a regime di immettere in rete almeno un 10% di energia frigorifera, prodotta in centrale, rispetto al totale dell'energia termica immessa nel sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento oggetto di intervento; altrimenti assume valore pari a zero.
- e) La cantierabilità del progetto, invece, è valutata sulla base della data in cui si prevede di avere il certificato o il verbale di fine lavori:

Data fine lavori intero progetto	Punteggio
Entro il 31 dicembre 2023	10 punti
Tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024	7 punti
Tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025	5 punti
Oltre il 31 dicembre 2025	3 punti

.Al fine di garantire il principio di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, le graduatorie di cui all'articolo 10 dovevano essere definite effettuando lo scorrimento dei progetti validamente collocati in graduatoria, fino ad assicurare che almeno il 40% delle risorse sia destinato ad interventi realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In mancanza di progetti realizzati nelle regioni del centro-sud, o qualora quelli presenti non consentissero il raggiungimento della quota minima di allocazione delle risorse del 40%, l'Avviso prevedeva che le graduatorie tenessero conto dell'ordine di collocazione dei progetti determinato dai punteggi attribuiti ai sensi del comma 2 dell'art 6.

L'Avviso disciplina, poi, all'art. 16, le modifiche e le variazioni progettuali "che impattano sui tempi di realizzazione del progetto o sui risparmi di energia da esso generati", prevedendone innanzitutto la previa istanza al Ministero, per il traMITE della piattaforma GSE, alla quale "deve essere allegata la documentazione descrittiva dell'intervento variato, comprendente i medesimi elementi informativi e documentali indicati nell'Allegato 1, evidenziando nel dettaglio quali sono le differenze rispetto al progetto approvato" e fissando il termine massimo nel 31 dicembre 2025 e il termine di 90 giorni per la comunicazione dell'esito dell'istanza al beneficiario.

Le proposte di modifica o di variazione di progetto ammissibili debbono consentire "di rispettare il target di fine lavori delle proposte progettuali prevista dal PNRR

entro il 31 marzo 2026", non possono consistere in "modifiche sostanziali della tipologia e/o natura dell'intervento ammesso all'agevolazione" e "il risparmio di energia primaria, determinato secondo il criterio di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto i), deve comunque garantire per la proposta progettuale oggetto di modifica, un punteggio superiore al 50% di quello originariamente previsto".

Coerentemente con tali limiti di modificabilità, l'Avviso prevede che *"in nessun caso potrà essere incrementata l'entità dell'agevolazione concessa per la realizzazione della proposta progettuale"* e che *"in esito alle variazioni della proposta progettuale, l'insieme degli interventi deve comunque garantire il conseguimento di un punteggio almeno pari a quello conseguito dall'ultima proposta progettuale ammessa in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 10"*.

Conseguentemente all'approvazione di modifiche e variazioni di progetto intervenute in corso d'opera *"il Ministero, con il supporto del GSE, procede ad una nuova quantificazione dell'entità del risparmio di energia primaria secondo il criterio di valutazione a.1) di cui all'articolo 6" (art. 18, Avviso) e, qualora si determini "un risparmio di energia primaria inferiore rispetto a quello calcolato per la proposta progettuale approvata e utilmente inserita nelle graduatorie di cui all'articolo 10, ma comunque non inferiore al valore minimo del 50% (...) a conclusione del procedimento istruttorio sulla rendicontazione delle spese di cui all'articolo 14, provvede a rideterminare l'agevolazione spettante applicando una riduzione percentuale dell'incentivo pari alla riduzione dei risparmi riscontrata. La maggiore agevolazione eventualmente già corrisposta è oggetto di recupero a valere sulle somme già erogate, o da erogarsi in esito alla rendicontazione delle spese successivamente al fine lavori degli interventi realizzati"*.

Il Ministero, con il supporto del GSE, svolge, per tutti i progetti ammessi a sostegno finanziario, *"la verifica formale delle spese sostenute, del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori e dell'avanzamento fisico dei progetti in termini di chilometri di rete realizzata e potenza della centrale installata"*.

A tale proposito l'Avviso stabilisce una sanzione nel caso in cui, a seguito della verifica, emergano ritardi, imputabili al beneficiario, superiori ai sei mesi rispetto al cronoprogramma trasmesso in sede di proposta progettuale: in tal caso, infatti, è prevista una "rimodulazione" dell'agevolazione *"mediante applicazione di una riduzione dell'1% della stessa"*, applicata a decorrere dall'inizio del 7° mese di ritardo e per ogni mese di ritardo compiuto successivo.

Una rimodulazione mediante riduzione dell'agevolazione nella misura del 10% della stessa è, inoltre, prevista *"nel caso in cui, per i due anni successivi alla data del fine lavori del progetto realizzato, il sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento non consegua per almeno una delle due annualità la qualifica di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 199/2021 e, ove previsto, gli impianti di cogenerazione non conseguano per almeno una delle due annualità il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ad alto rendimento"*.

L'Avviso, infine, disciplina i casi di revoca dell'agevolazione (art. 17), che può essere disposta d'ufficio (DGIE del MASE) o su proposta del GSE nei seguenti casi:

“a) nel caso in cui, successivamente all'ammissione all'agevolazione, vengano meno i requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o al progetto;

b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l'irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l'ammissione a finanziamento;

c) mancato rispetto degli impegni richiesti ed assunti dal soggetto proponente nell'ambito della proposta progettuale presentata per l'accesso all'agevolazione;

d) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione dell'agevolazione;

e) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni/doppio finanziamento;

f) mancata realizzazione dell'intervento nei termini di cui all'articolo 5, comma 6;

g) impossibilità per il MITE DGIE o per il GSE di effettuare controlli in loco e le verifiche documentali per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

h) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;

i) violazione del principio DNSH e, se previsto per l'investimento oggetto del presente Avviso, del tagging climatico;

j) qualora il soggetto beneficiario incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;

k) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività del Progetto e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati”.

La revoca comporta la decadenza dal diritto all'erogazione delle quote residue e la restituzione di quelle già erogate nonché l'applicazione “*ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123*” (recante: “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.*”) ¹⁴.

¹⁴ Art. 9: “Revoca dei benefici e sanzioni: 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. 3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le modalità di cui al comma 4. 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma

La revoca sanziona anche i casi di mancata comunicazione delle modifiche o variazioni sostanziali (di cui all'articolo 16 dell'Avviso) qualora dette modifiche non risultino organiche e funzionali agli obiettivi attesi, ovvero non garantiscano il risparmio di energia primaria minimo di cui all'articolo 18, comma 2, è disposta la revoca totale, mentre negli altri casi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16 e le penalizzazioni previste dall'articolo 18 per il parziale conseguimento dei risultati attesi si applicano in misura doppia.

L'arco temporale dei controlli ed ispezioni (del Ministero, anche avvalendosi di soggetti terzi) include anche i due anni successivi alla data del fine lavori del progetto realizzato, *“al fine di accertare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, nonché la corretta realizzazione degli interventi ed il loro mantenimento in efficienza e in esercizio”*.

E', in ogni caso, data facoltà al beneficiario di rinunciare all'agevolazione in ogni momento, con conseguente obbligo di restituzione di quanto fino a quel momento percepito.

V.1.3. L'approvazione delle graduatorie

All'esito della procedura competitiva sono stati presentati 118 progetti, per un importo totale richiesto pari a € 573.285.894.

In data 23 dicembre 2022 sono state pubblicate le graduatorie finali delle proposte selezionate a valle dell'iter di valutazione da parte di GSE e risultano 29 i progetti ammessi al finanziamento.

Nel riscontrare la nota istruttoria, l'Amministrazione ha precisato che *“la Milestone M2C3-9, prevista in scadenza al T4-2022, è stata conseguita con l'emanazione del decreto del direttore generale della DG 1E 23 dicembre 2022, n. 435 con cui sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull'Avviso pubblico. Il suddetto decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 8 maggio 2023 con n. 1624”*.

Non risultano tuttavia forniti elementi di valutazione in merito all'iter istruttorio precedente l'approvazione delle graduatorie, con particolare riferimento alla verifica della insussistenza di profili del conflitto di interessi e di doppio finanziamento (ostativi all'ammissione), nonché ai controlli eseguiti in merito ai costi esposti e alla loro ammissibilità.

In relazione a tale aspetto risulta, peraltro, esservi stata interlocuzione da parte dell'Ufficio centrale di Bilancio (con nota 3249 del 21.3.2023 in relazione al D.D. n. 435/22), al quale l'Amministrazione ha chiarito che *“In data 22 dicembre 2022 (prot. 0162592) la DGGEFIM ha inoltrato alla scrivete Direzione Generale (DGIE) le risultanze sulla verifica preliminare sul doppio finanziamento e conflitto d'interesse (Allegato 1). I controlli effettuati sono stati realizzati per i progetti valutati ammissibili a finanziamento e per i*

2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2.

funzionari della pubblica amministrazione e gli ulteriori soggetti coinvolti che hanno svolto incarichi specifici nella procedura di valutazione dei progetti. La verifica ha riscontrato l'assenza di motivi ostativi all'ammissione a finanziamento dei progetti."

Quanto, invece, all'istruttoria sui progetti ed i costi ammissibili, l'Amministrazione ha rappresentato che *"in esito alle verifiche svolte dalla DGIE è emerso che il GSE, in sede istruttoria, ha provveduto d'ufficio a rideterminare l'agevolazione spettante al soggetto beneficiario sulla base delle corrette informazioni tecniche emerse dal contraddittorio con lo stesso; in alcuni casi, tuttavia, l'agevolazione spettante è risultata superiore a quella richiesta dal soggetto beneficiario stesso. La DGIE ha pertanto previsto che la rideterminazione dell'agevolazione riconosciuta non potesse essere superiore a quella richiesta dal soggetto proponente in fase di presentazione della domanda. In conseguenza di quanto sopra: a) per la graduatoria degli interventi con investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro, si è provveduto a rideterminare gli importi rispetto alla proposta di graduatoria, senza che ciò comportasse alcuna modifica e/o uno scorrimento della graduatoria stessa; b) per la graduatoria degli interventi senza soglia di investimento, in conseguenza della rideterminazione degli importi rispetto alla proposta di graduatoria, vista la disponibilità di ulteriori risorse, si è provveduto allo scorrimento della graduatoria ammettendo in quota parte anche il progetto TLR00133"*.

Nella medesima occasione l'Amministrazione ha infine chiarito che *"il Decreto Ministeriale n. 263 del 30 giugno 2022 indica all'articolo 2, comma 2, che "(...) a seguito di revoca, totale o parziale, dell'agevolazione, residuino risorse utilizzabili, queste ultime sono rese disponibili per l'assegnazione ai progetti utilmente collocati in graduatoria (...)". Congiuntamente, l'Avviso pubblico n. 94 del 28 luglio 2022, all'articolo 9, comma 6, prevede che "Fermo restando le casistiche di cui al comma 5, lettere a) e b) ed in presenza di progetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 10, in luogo della pubblicazione di un ulteriore Avviso pubblico, il MITE DGIE può procedere allo scorrimento delle medesime graduatorie, previa comunicazione pubblicata sul sito del Ministero. Restano fermi i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 11 e tutto quanto previsto dal presente Avviso pubblico". Il citato Avviso pubblico non regola puntualmente i casi di "economie che dovessero generarsi nel corso dell'attuazione di uno qualunque dei progetti all'esame", tuttavia, in analogia con le altre casistiche, la DGIE si riserva la possibilità di poter provvedere con la medesima procedura di scorrimento delle graduatorie, nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia dell'operato della Pubblica Amministrazione"*.

Con riguardo agli interventi ammessi a finanziamento, sono stati approvati due elenchi di progetti:

-uno per la Sezione A del bando, riservata ai progetti con un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro (articolo 3, comma 2, lettera a) dell'Avviso 28 luglio 2022, n. 94) a cui sono destinati 50 milioni di euro;

-un elenco per la Sezione B del bando per i progetti di qualunque dimensione (articolo 3, comma 2, lettera b) dell'Avviso 28 luglio 2022, n. 94), a cui sono destinati 150 milioni di euro.

Complessivamente sono stati ammessi a finanziamento 29 progetti, di cui 14 per la Sezione A e 15 per la sezione B, con assegnazione dei 200 milioni di euro messi a disposizione dall'Avviso pubblico.

I progetti ammissibili sono suddivisi in tre categorie, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, dell'Avviso pubblico:

a) nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti;

b) estensione dei sistemi esistenti;

c) ammodernamento delle centrali di produzione di energia termica/frigorifera al fine di rendere efficiente il sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento connesso.

Dei 14 progetti ammessi nella Sezione A, 2 (pari al 14,29% del totale) appartengono alla tipologia di intervento a) e impiegano complessivamente euro 9.310.931,00, pari al 18,62% delle risorse destinate; 11 (pari al 78,57% del totale) appartengono alla tipologia di intervento b) e impiegano complessivamente 39.938.225, 00 euro, pari al 79,88% delle risorse destinate e solo 1 (pari al 7,14% del totale) appartiene alla tipologia c) ed impiega l'1,5% delle risorse assegnate destinate.

Dei 15 progetti ammessi nella Sezione B, 6 (pari al 40% del totale) rientrano nella tipologia a) e impiegano complessivamente euro 54.580.569,00, pari al 36,39% delle risorse destinate, mentre i restanti 9 progetti (pari al 60% del totale) hanno ad oggetto interventi rientranti nella tipologia b), per complessivi 95.419.431,00 euro, pari al 63,61% delle risorse destinate.

Il valore medio degli interventi ammessi è di circa 7 milioni di euro per gli interventi finanziati nella sezione B, mentre per la Sezione A il valore è di circa 3,6 milioni di euro.

Come osservato anche dall'Ufficio centrale di Bilancio nella nota di riscontro alla richiesta istruttoria della Sezione *“considerato il disposto dell'art. 2, co. 6-bis, D.L. n. 77/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021), pare opportuno evidenziare che, pur essendo teoricamente possibile, nell'ambito di tale intervento, un'allocatione territoriale delle risorse, saranno concretamente destinate al Mezzogiorno meno del 10 per cento delle risorse complessivamente stanziare, a causa della carenza di progettualità”*.

Quanto ai risultati attesi, l'Amministrazione ha precisato che *“i progetti riguardano un risparmio di energia primaria da fonti non rinnovabili compreso tra 22 e 73 ktep/anno, in base al loro raggruppamento in relazione alle fonti utilizzate (tipicamente solo fonti rinnovabili o anche gas naturale), alla tipologia della proposta progettuale (interventi sulla rete di teleriscaldamento e/o sulla centrale) e alla tipologia delle spese finanziate”*.

Non è stato precisato, tuttavia, se con i progetti ammessi a sovvenzione si prevede di realizzare l'altro risultato che l'intervento si propone di raggiungere e, cioè, l'ampliamento delle reti esistenti di 330 Km.

Dalle comunicazioni consultabili nel sito istituzionale del MASE si evince che le iniziative sovvenzionate sono localizzate in sole 9 regioni: Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino, Liguria, Lazio e Sardegna e che gli investimenti che consentiranno di creare nuove reti o ampliare quelle esistenti per 253 Km, con un risparmio annuo di 70 mila tonnellate equivalenti di petrolio.

L'Amministrazione, nel riscontrare la nota istruttoria della Sezione ha, inoltre, rappresentato *“che si è di recente conclusa l'interlocuzione con la Commissione europea*

nell'ambito della procedura di assessment relativa al completamento della Milestone UE M2C3-9. Gli esiti di tale interlocuzione che ha coinvolto il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Commissione europea sono riportati nell'assessment report e relativi allegati, caricati a sistema il 25 maggio u.s. nella sottosezione "documenti rendicontativi" della scheda dedicata all'avanzamento della Milestone UE M2C3-9, di cui alla sezione ReGiS "Avanzamento pnrr". Da tale ultima sezione, peraltro, è possibile ottenere ulteriori chiarimenti relativi all'attuazione dell'Investimento accedendo alle sottosezioni "analisi attuazione", "documenti rendicontativi e "interlocuzioni con la CE". Ad ogni buon conto, si evidenzia che si è in attesa dell'ultimo riscontro formale da parte della Commissione europea in ordine alla completezza della documentazione da ultimo inviata dalla scrivente amministrazione."

Alla luce di quanto dichiarato dall'Amministrazione si ritiene opportuno, allo stato, attendere la formalizzazione dell'assessment relativo alla milestone in esame, che sarà quindi oggetto di successivo approfondimento nel prosieguo dell'indagine.

V.1.4. L'ulteriore seguito

L'art. 11 dell'Avviso prevede che entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie "pena la mancata concessione dell'agevolazione" il soggetto beneficiario provveda, tra le altre cose, "a compilare e sottoscrivere, per il traMITE della piattaforma di cui all'articolo 9, l'atto di impegno (Allegato 5 al presente Avviso) debitamente compilato e sottoscritto, che prevede, tra l'altro, gli obblighi e gli adempimenti in capo al soggetto beneficiario, in conformità a quanto previsto dal presente Avviso, e l'indicazione del CUP nel caso si tratti di beneficiari tenuti a provvedere all'apertura del CUP ai sensi della normativa vigente".

Alla sottoscrizione dell'atto di impegno seguono gli adempimenti, posti in capo alla competente Direzione Generale del MASE, prodromici alla successiva attività di erogazione, rendicontazione e monitoraggio (attribuzione del CUP, trasmissione del provvedimento di ammissione).

In relazione all'attuazione di tale fase dell'intervento l'Amministrazione non ha compiutamente relazionato, limitandosi a dichiarare che "per i progetti ammessi al finanziamento sono state sottoscritte, nel periodo tra febbraio e marzo 2023, le rispettive convenzioni di concessione dei contributi" e che "in data 21 febbraio 2023 è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 174 relativo alle modalità di pagamento delle tariffe connesse al contributo-spesa di cui all'articolo 19, comma 3, dell'Avviso pubblico, in capo a ciascun soggetto beneficiario, relativamente ai progetti collocati in posizione utile nelle graduatorie relative alla misura M2C3-I3.1", il cui mancato pagamento è motivo di decadenza.

Allo stato, pertanto, non è possibile esprimere, per mancanza di elementi di giudizio, alcuna valutazione in merito all'effettivo stato di avanzamento dell'intervento, ad eventuali ipotesi di decadenza (con conseguente liberazione di risorse), rinuncia o richieste di modifica dei progetti ovvero, infine, alla pendenza di richieste di liquidazione dell'anticipazione.

CAPITOLO VI - Il quadro finanziario

VI. 1 Dotazione finanziaria

Le risorse assegnate all'intervento ammontano complessivamente ad Euro 200.000.000 a valere sulle risorse a disposizione per l'attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del PNRR.

La misura delle risorse destinate all'attuazione dell'intervento è stata determinata (fonte: Scheda ReGis) tenendo *“conto di un contributo medio al progetto del 30% dei costi di investimento, non superiore a 15 milioni per gli impianti e a 20 milioni per le reti, tenuto conto dei limiti fissati dal GBER”*, stimato in base alle *“manifestazioni di interesse dei principali operatori del settore del teleriscaldamento veicolate attraverso l'associazione che li raggruppa”*¹⁵

Il Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica 30 giugno 2022, n. 263, ha ripartito le risorse secondo un criterio dimensionale in:

a) 50 milioni di euro destinati esclusivamente a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di piccole dimensioni, ossia progetti che prevedono un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro;

b) 150 milioni di euro destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di qualunque dimensione.

L'art. 14 dell'Avviso pubblico 28 luglio 2022 ha, poi, previsto che l'agevolazione sia erogata *“a fronte della presentazione di un'apposita richiesta del beneficiario presentata tra MITE la piattaforma”* informatica predisposta dal GSE, *“accompagnata dalla relativa rendicontazione delle spese corredata di tutta la documentazione necessaria, così come indicata in dettaglio nelle linee guida”* che il GSE medesimo è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale entro 120 giorni dall' *“entrata in vigore”* (così nel testo, più correttamente deve intendersi la data di pubblicazione) dell'avviso, e contenenti le indicazioni e le prescrizioni per la rendicontazione delle spese e per il monitoraggio della misura.

È previsto, comunque, che i soggetti beneficiari possano richiedere al Ministero l'erogazione di un'anticipazione fino ad un massimo del 10% dell'agevolazione concessa per ciascun progetto ammesso a contributo.

Alla data di chiusura del presente rapporto la consultazione del sistema SICR evidenzia che sul conto di tesoreria speciale 6289, di cui è titolare Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, risultano confluire per l'intervento in esame risorse pari a 20 milioni di euro con quietanza n. 7 del 28/12/2022 a titolo di anticipazione del 10%, in relazione alle quali non è stato emesso alcun titolo di pagamento.

¹⁵ AIRU, Associazione Italiana Riscaldamento Urbano: www.airu.it, rappresentativa dell'85% dell'energia erogata.

Conto di tesoreria del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica interessato dagli interventi Pnrr - 6289					
Data movimento	N. Quietanza	Provenienza fondi	Dettaglio provenienza	Importo	Descrizione
28/12/2022	7	Da contabilità speciale	350-00025092-CC	20.000.000,00	Sviluppo Sistemi di Teleriscaldamento - anticipazione del 10%

Fonte: Cdc su dati Sicr

L'erogazione della prima quota di contributo, compresa l'eventuale anticipazione, è condizionata alla presentazione, per un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 marzo 2028, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del MITE (ora MASE) - Dipartimento Energia - Direzione Generale Interventi Energia da istituto di credito o impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente, a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di prefinanziamento, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione.

La quota di agevolazione a titolo di anticipo in tanto è ammessa in quanto si riferisca, per il suo intero importo, a spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione.

Il Ministero procede all'erogazione dell'agevolazione, compreso l'eventuale anticipo, sulla base della documentazione presentata dal soggetto beneficiario secondo le modalità indicate nelle linee guida che debbono essere predisposte e pubblicate sul sito del GSE.

Le specifiche "Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione" dell'intervento in esame, pubblicate il 28 novembre 2022, unitamente alle più generali "Linee guida per i soggetti attuatori" delle Misure di competenza del MASE per gli interventi del PNRR in Italia, prevedono, con riferimento ai profili finanziari in esame, tra l'altro, che i soggetti beneficiari possano richiedere l'erogazione di almeno una quota intermedia pari al 50% del contributo concesso, inclusa l'eventuale anticipazione del 10% (punto 4.5.).

Al fine di individuare i "tempi corretti di presentazione della richiesta" le Linee guida chiariscono che "per gli interventi riguardanti la centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera l'importo del contributo erogabile corrisponde al 45% del valore delle spese ammissibili rendicontate, eventualmente maggiorato secondo quanto previsto all'art. 7, comma 3 del decreto direttoriale n. 94 per le piccole e medie imprese", mentre per gli "interventi sulle reti, l'importo del contributo erogabile viene calcolato proporzionalmente al rapporto tra i costi di investimento esposti nel rendiconto e quelli complessivi risultanti dal quadro economico dell'intervento".

Le linee guida riportano, inoltre, la documentazione necessaria per la verifica della corretta realizzazione del progetto, per consentire il monitoraggio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera k) dell'Avviso¹⁶ ed il rispetto degli obblighi in capo al soggetto beneficiario, ivi incluso la verifica dei risparmi di energia non rinnovabile associati al progetto, della fine dei lavori entro la data del 31 marzo 2026, del rispetto del principio DNSH, della rispondenza del sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente ai requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e, ove applicabile, della rispondenza dell'impianto di cogenerazione ai requisiti di cogenerazione ad alto rendimento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011.

In funzione della disponibilità dei finanziamenti, i beneficiari ricevono dal Ministero la quota di contributo concesso a fronte della spesa ritenuta ammissibile entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione di spesa. Tale termine si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

La rendicontazione finale, da presentare al Ministero per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 9 entro il 30 marzo 2026, deve riguardare il complesso delle spese sostenute ed è accompagnata dalla documentazione di rendicontazione definita nelle linee guida di cui comma 5.

A partire dalla data di ammissione all'agevolazione, con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) e fino alla data di fine lavori, i soggetti beneficiari sono tenuti all'invio al GSE di una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto. Le modifiche e variazioni del progetto intervenute in corso d'opera, diverse da quelle di cui all'articolo 16 dell'Avviso (per le quali è necessaria una formale richiesta di approvazione), devono essere comunicate al GSE nell'ambito della relazione.

VI.2 Criticità o difficoltà finanziarie

Allo stato non si ravvisano profili di criticità rilevanti sotto il profilo strettamente finanziario della gestione delle risorse rese disponibili, stante l'avvenuto stanziamento delle risorse pari all'anticipazione prevista.

¹⁶ E, cioè: "rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto per il conseguimento di milestone e target associati al progetto, per la quota parte di competenza, e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa"

CAPITOLO VII - Controlli

VII. Monitoraggio della misura

Nell'ambito del MASE, l'Ufficio di Monitoraggio (DPNRR) assicura la raccolta, la conservazione e la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure PNRR di competenza del Ministero, secondo le modalità definite dal Servizio centrale per il PNRR (Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022, Monitoraggio delle misure PNRR).

La funzione di monitoraggio, in particolare, implica le seguenti attività:

- individuare le modalità idonee al monitoraggio dell'avanzamento fisico delle linee d'intervento PNRR di competenza dell'Amministrazione;
- collaborare con il DIPE e le autorità competenti per l'emanazione dei CUP di Misura e l'organizzazione dei CUP ai fini del monitoraggio delle Misure;
- assicurare l'alimentazione continua e tempestiva del sistema informativo ReGiS con i dati di avanzamento fisico delle linee d'intervento PNRR di cui l'Amministrazione è titolare e degli indicatori di target e degli indicatori comuni ad esse associati;
- quantificare gli indicatori statistici di impatto rappresentativi di fenomeni economici, sociali e ambientali su cui le riforme e gli investimenti intendono incidere a livello di sistema-paese;
- assicurare l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa relativo alle Misure di competenza dell'Amministrazione;
- garantire la supervisione continua e globale dell'avanzamento procedurale delle misure e del raggiungimento dei relativi milestone e target, tramite la redazione e l'aggiornamento periodico, per ogni riforma e investimento di competenza dell'Amministrazione, della programmazione di sviluppo della misura (cronoprogramma procedurale), la quale, scomponendo ogni investimento e riforma in una successione logica e cronologica di passaggi intermedi sino al raggiungimento degli obiettivi finali, verifica costantemente che le attività previste in sequenza garantiscano l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo (Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio del PNRR - CID - del 13 luglio 2021 e Operational Arrangements- OA);
- verificare l'avanzamento degli interventi coerentemente con gli step attuativo-procedurali individuati nella programmazione di dettaglio e il sistema di milestone e target;
- provvedere al monitoraggio dei trasferimenti finanziari in entrata e in uscita a favore dei Soggetti attuatori in raccordo con l'Ufficio di Gestione finanziaria e Contabilità;

- verificare la completezza e presidiare la qualità dei dati caricati sul SI dai Soggetti attuatori, procedendone alla validazione almeno mensilmente, anche per ciò che attiene agli indicatori di target ed agli indicatori comuni ad esse associati caricati sul Sistema informativo dai Soggetti attuatori;

- delineare, anche attraverso il recepimento di disposizioni normative e operative in corso di definizione (DPCM, circolari, manualistica), eventuali linee-guida sul monitoraggio a supporto dei Soggetti attuatori;

- attività di emissione CUP, in collaborazione con il DiPE.

Essendo la M2C3-I3.1 una misura a regia, il Soggetto Beneficiario è il responsabile della rilevazione e dell'imputazione nel Sistema ReGiS dei dati di avanzamento afferenti alle singole proposte progettuali necessari a garantirne il monitoraggio.

In linea con quanto indicato nel paragrafo 3.1 delle Linee Guida¹⁷, i dati di Monitoraggio dovranno essere caricati sul sistema Regis con cadenza mensile e secondo le scadenze riportate nella tabella che segue:

Aggiornamento dati monitoraggio	Registrazione su ReGiS Soggetti Attuatori	Validazione su ReGiS MASE
30-giu	10-lug	20-lug
31-lug	10-ago	20-ago
31-ago	10-set	20-set
30-set	10-dic	20-dic
31-dic	10-gen	20-gen
31-gen	10-feb	20-feb
28-feb	10-mar	20-mar
31-mar	10-apr	20-apr
30-apr	10-mag	20-mag
31-mag	10-giu	20-giu
30-giu	10-lug	20-lug

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a registrare sul sistema informativo Regis (<https://regis.rgs.mef.gov.it>) i dati mensili di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto entro il decimo giorno successivo alla fine di ogni mese, a partire dal secondo trimestre 2023 e fino alla conclusione degli interventi.

In aggiunta a quanto indicato nelle Linee Guida, il Soggetto Beneficiario, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 14, comma 9 dell'Avviso pubblico n. 94 del 28 luglio 2022, a partire dalla data di ammissione all'agevolazione, con cadenza trimestrale e fino alla data di fine lavori, è tenuto ad inviare al GSE una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto, elencando le attività progettuali in corso ed eventuali modifiche al progetto approvato; i principali rischi operativi rilevati durante la fase di attuazione del progetto; il riepilogo attività realizzate e spese sostenute e i risultati raggiunti rispetto al target di risparmio energetico associato al progetto.

¹⁷ Si tratta del Documento "Linee Guida per i Soggetti Attuatori", emesso dal Dipartimento per l'Unità di Missione del MASE del 28 novembre 2022, consultabile sul sito istituzionale.

L'andamento dello stato di attuazione del progetto descritto nella relazione trimestrale deve essere coerente con i dati trasmessi/aggiornati sul sistema ReGiS e con i documenti di supporto allegati durante tutte le fasi del monitoraggio.

La relazione trimestrale deve essere predisposta utilizzando il format disponibile sul sito istituzionale del GSE e deve essere inviata tramite l'applicativo informatico dedicato entro il decimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre, a partire dal secondo trimestre 2023 e fino alla conclusione degli interventi e in ogni caso non oltre il 10 aprile 2026.

In assenza, allo stato, di flussi informativi relativi al monitoraggio la Sezione riserva al prosieguo dell'indagine l'approfondimento circa l'organizzazione del sistema di monitoraggio e dei suoi risultati. Fin da ora, tuttavia, la Sezione richiama l'attenzione sulla necessità che la gestione della funzione di monitoraggio permanga in capo all'Amministrazione, dovendosi ricondurre all'alveo del supporto tecnico il ruolo di coadiutore esterno del GSE al quale sia il D.M. 263/22 che

CAPITOLO VIII- Conclusioni

VIII. 1 Considerazioni e raccomandazioni conclusive

L'indagine sinora condotta ha consentito di delineare il quadro complessivo dell'intervento e delle azioni poste in essere per la sua attuazione, dovendosi tuttavia dare atto che la metodologia prescelta (sovvenzione diretta a fondo perduto ad operatori) da un lato e, dall'altro, il traguardo da raggiungere (abbattimento in termini quantitativi del consumo di combustibile fossile) condizionano alla completa realizzazione della progettualità sovvenzionata un più compiuto esame.

L'attuazione dell'intervento, infatti, raggiunta la *milestone* al T4-22 dell'approvazione delle graduatorie, prevede ora il solo target al 31.3.2026 della realizzazione dei progetti sovvenzionati, anche se, in verità, l'orizzonte temporale deve considerarsi allargato al 2028, termine entro il quale i sistemi realizzati *ex novo* od implementati con il finanziamento a carico delle risorse assegnate alla misura debbono essere certificati come "efficienti".

Allo stato, quindi, la Sezione prende atto che sono stati posti in essere gli adempimenti necessari per l'assegnazione delle risorse, condizione per l'avvio della realizzazione dei progetti finanziati.

Diventa cruciale, quindi, nell'attuazione della misura, l'attività di monitoraggio, nella quale assume un ruolo significativo l'attività istruttoria assegnata al GSE dalla convenzione sottoscritta con il Ministero, anche alla luce della specifica professionalità del Gestore, al quale le disposizioni normative di settore assegnano già da tempo ampie e determinanti funzioni, anche statistiche e di valutazione del potenziale del teleriscaldamento nel quadro del raggiungimento degli obiettivi ambientali di matrice europea. Ma di non minor rilievo è il complesso delle attività di monitoraggio che le linee guida ministeriali hanno assegnato alla corrispondente struttura del Dipartimento Unità di Missione del PNRR, anche per il diverso profilo finanziario connesso alla verifica *pari passu* della corrispondenza dei lavori al progetto e al cronoprogramma presentato in sede di ammissione al beneficio.

Le risorse assegnate all'intervento, infatti, sono soggette ad una duplice condizionalità, non solo di tipo progettuale (idoneità tecnica del progetto al raggiungimento del target), ma anche di tipo qualitativo e quantitativo (la misura della sovvenzione è determinata anche dai costi ammissibili e dalla coerenza della fase realizzativa al programma), il cui rispetto è condizione per la liquidazione della sovvenzione (che può subire rimodulazioni, riduzioni e finanche revoche).

Da questo punto di vista la predisposizione di analitiche linee guida generali e specifiche per l'intervento, della modulistica di rendicontazione e l'utilizzo delle piattaforme informatiche (a ReGIS è affiancata una piattaforma informatica specificamente implementata dal GSE) dovrebbe agevolare l'analisi documentale e finanziaria in sede di monitoraggio.

Nel corso dell'indagine sono tuttavia emersi taluni profili sui quali si intende richiamare l'attenzione e formulare raccomandazioni.

Come detto, all'intervento è stata data attuazione nella forma della sovvenzione diretta previa valutazione comparativa, anche se, sulla base dell'originaria configurazione delle *milestone* (presentazione del bando di gara o dell'offerta a T1-22 e aggiudicazione definitiva dei contratti da parte del MASE a T4-22) l'intervento di configurava come di realizzazione diretta in capo al MASE dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

La forma prescelta, invero, non è incoerente con le finalità e la struttura del PNRR e non confligge con i vincoli delle disposizioni eurounitarie in materia di aiuti di Stato, anche se la limitazione del novero dei potenziali destinatari ai soli soggetti che già sono proprietari, titolari o gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento (con esclusione, quindi di altri soggetti economici potenzialmente interessati) non ha trovato riscontro e supporto argomentativo nella documentazione esaminata.

La variazione della forma dell'intervento in sede attuativa, in ogni caso, ha certamente consentito il raggiungimento della *milestone* intermedia al T4-22: trattandosi di sovvenzione a fondo perduto e a rendicontazione, la previsione di un'anticipazione pari al 10% del beneficio riconosciuto e di una liquidazione intermedia al 50% hanno incrementato l'attrattività dell'intervento, in relazione al quale l'ammontare dei progetti ritenuti ammissibili è risultato essere quasi tre volte superiore alle risorse assegnate.

L'intervento è in fase di avvio e dovranno, quindi, essere attentamente vagliati nel prosieguo sia il rispetto dei progetti finanziati e dei relativi cronoprogrammi (ed eventuali loro modifiche, variazioni o rimodulazioni) sia i profili finanziari connessi all'attuazione dell'intervento e non solo con riferimento alla liquidazione delle somme assegnate ai beneficiari.

Merita attenzione, infatti, anche il profilo dei costi di gestione dell'intervento derivanti dalla convenzione con il GSE, da questo quantificati in misura eccedente quella massima stabilita dal DM 263/2022 (1% delle risorse stanziare) e riconosciuta dall'Amministrazione. La parte eccedente, infatti, rimanendo a carico del GSE, sembrerebbe rientrare nel meccanismo compensativo previsto dall'art. 25 del D.L. 91/2014 e, quindi, ricadere -in caso di disavanzo- sui conti dedicati gestiti da CESA, alimentati dalle componenti tariffarie.

La copertura di tutti i costi riconosciuti (di gestione e per l'implementazione della piattaforma informatica) è prevista nel D.M. 263/22, in linea di principio, con il pagamento dei corrispettivi tariffari posti a carico dei beneficiari, prevedendosi solo in via residuale ed eventuale il ricorso alle risorse assegnate al MASE di cui all'art. 26 del D.L. 36/22. Nella convenzione stipulata con il GSE, invece, il ricorso a queste ultime risorse è previsto in via diretta per la copertura dei costi di implementazione della piattaforma informativa e in via residuale per gli altri costi.

La Sezione, pertanto, raccomanda all'Amministrazione una particolare attenzione all'attuazione della misura, al rispetto dei tempi e al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali di programmazione, al fine di una corretta finalizzazione della risorsa messa a disposizione per l'intervento, richiamando la necessità che l'Amministrazione riservi a sé uno stretto e diretto controllo sulla fase di monitoraggio, benché in ciò si possa avvalere del supporto tecnico del GSE.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

